

Vincenzo Cardone
Francesco Bassolino
Felicio De Luca
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi
Ciro Ferdinando De Luca
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Amelia Gerla
Mirka Cesnik
Matteo Travaglione
Arturo Ferrara
Roberto Capoluongo
Palma Marsilia
Brigida Ardolino
Cinzia Di Guida

Circolare 3/2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

La richiesta dell'assegno temporaneo per i figli minori

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'INPS è stata data attuazione alla **misura dell'assegno temporaneo per i figli minori** introdotto dal DL 79/2021 **in favore dei nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare** ex art. 2 del DL 69/88, conv. L. 153/88, **indicando le modalità per la presentazione della relativa domanda dall'1.7.2021 al 31.12.2021**, vale a dire: i) **on line**, utilizzando il servizio raggiungibile dalla home page del sito dell'Istituto; ii) il **Contact Center Integrato**; iii) gli **Istituti di patronato**. **La domanda deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio**. Per la quantificazione della misura occorre **far riferimento all'allegato 1 del DL 79/2021**, contenente una tabella che **prevede una soglia minima** (pari a 7.000 euro) **e una soglia massima** (pari a 50.000 euro) **di ISEE e i corrispondenti importi**. **Oltre la soglia massima non si ha diritto alla misura**. **La misura è compatibile**: i) con il **Reddito di cittadinanza**; ii) con la **fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico** erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e da Enti locali; iii) **con le misure indicate all'art. 3** co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, **con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare** ex art. 2 del DL 69/88.

Premessa

Con messaggio INPS 22.6.2021 n. 2371, in materia di **assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 79/2021**, sono state **indicate le modalità per presentare le relative domande**, con la precisazione per cui la domanda **va presentata entro e non oltre il 31.12.2021** e deve essere **inoltrata una sola volta per ciascun figlio**.

Presupposti e requisiti richiesti

L'assegno temporaneo di cui al DL 79/2021 è riconosciuto dall'**1.7.2021 al 31.12.2021** in favore dei **nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare** ex art. 2 del DL 69/88, conv. L. 153/88, **in presenza di figli minori di 18 anni** (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo).

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio è **richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:**

- **essere cittadino italiano** o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- **essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;**
- **essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico** sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere **residente in Italia da almeno 2 anni**, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in **possesso di un ISEE secondo la tabella di cui all'art. 2 del DL 79/2021.**

Misura dell'assegno temporaneo

Gli importi spettanti - maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità - **sono indicati nella tabella di cui all'allegato 1** del DL 79/2021 e variano **a seconda dell'ISEE posseduto.**

Osserva

In particolare:

- ✓ **fino a 7.000,00 euro** si ha diritto a percepire l'assegno **nell'importo massimo pari a 167,50 euro** per **ciascun figlio per nuclei fino a 2 figli minori e pari a 217,80 euro per figlio per nuclei con almeno 3 figli minori;**
- ✓ **oltre a 50.000,00 euro non si ha diritto alla misura.**

Compatibilità

La misura è compatibile con:

- ↘ **il reddito di cittadinanza;**
- ↘ **la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli** a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- ↘ **le misure indicate all'art. 3 co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare** ex art. 2 del DL 69/88, tra cui:

- ✓ l'assegno ai **nuclei familiari con almeno 3 figli minori**;
- ✓ **l'assegno di natalità**;
- ✓ il **premio alla nascita**;
- ✓ il **fondo di sostegno alla natalità**;
- ✓ le **detrazioni fiscali** di cui all'art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis del TUIR e con gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55.

Presentazione delle domande

La domanda per beneficiare della misura **va presentata all'INPS attraverso i seguenti canali**:

- in **modalità telematica** (dall'1.7.2021 sarà disponibile la procedura dedicata sul sito dell'INPS);
- **Contact Center Integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli **Istituti di patronato**.

Osserva

Per le **domande presentate entro il 30.9.2021** saranno corrisposte **le mensilità arretrate a partire da luglio 2021**; per le **domande presentate dopo il 30.9.2021** la **decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti,
Napoli, 21 luglio 2021